Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 22 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 260.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana . . . . Pag. 1070

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 261.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di altre navi bananiere . Pag. 1070

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 262.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia . . . . Pag. 1070

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 263.
Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1936 dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale . . . . Pag. 1071

REGIO DECRETO 1° febbraio 1937-XV, n. 264.
Modificazioni al R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli Istituti militari . . . Pag. 1071

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 265.
Chiamata a nuova visita dei riformati della leva di terra nati negli anni 1915 e 1916 . . . . Pag. 1072

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1937-XV, n. 266.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-1937. Pag. 1072

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 267.
Autorizzazione al Regio Collegio Ghislieri, in Pavia, ad accettare una eredità . . . . Pag. 1072

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso) e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa medesima da parte del Banco di Napoli . . . . Pag. 1072

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Grotte di Castro e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale . Pag. 1073

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Ardara e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa stessa da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna . . . . Pag. 1073

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Tertenia e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna . . . . Pag. 1073

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Novoli e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa medesima da parte del Banco di Napoli . . . . Pag. 1074

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento degli Organi amministrativi e del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari). Pag. 1074

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria « S. Salvatore » di S. Margherita Belice (Agrigento) . . . . Pag. 1074

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 219, che autorizza la spesa di L. 109.000.000 a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma . . . . Pag. 1074

Ministero di grazia e giustizia: R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere. Pag. 1074

Ministero per la stampa e la propaganda: R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste . . . . . Pag. 1075

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, riguardante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana . . . . . . Pag. 1075

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari) . . . . Pag. 1075

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « S. Salvatore » di Santa Margherita Belice (Agrigento) . . . . . . Pag. 1075

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società di prestiti e risparmio di Marzana (Pola), in liquidazione . . . . Pag. 1075

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1075

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 1076

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 22 MARZO 1937-XV:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Marzo 1937-XV (Fascicolo 3).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 260.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 261.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di altre navi bananiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di altre navi bananiere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 262.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, col seguente titolo:

« Costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana », con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, primo comma, alla parola « Etiopia » sono sostituite le parole: « Africa Orientale Italiana ».

All'art. 2, il primo comma è modificato come segue:

« La Sezione avrà gestione autonoma e sarà amministrata dagli organi del Consorzio di credito per le opere pubbliche; del Consiglio di amministrazione farà parte un rappresentante del Ministero delle colonie, nominato dal Ministro ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 263.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1936 dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 400 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1936 il contributo del Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia per la Capitale;

Udito il Governatore di Roma;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo dovuto per l'anno 1936 dal Governatorato di Roma all'Amministrazione dello Stato per i servizi unificati di polizia della Capitale è stabilito nella somma di L. 14.259.654 che, per effetto della compensazione di somme dovute dallo Stato per fitto caserme, si riduce alla somma definitiva di L. 14.071.474.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1937-XV, n. 264.

Modificazioni al R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli Istituti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, sui requisiti per l'ammissione ai concorsi agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli Istituti militari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 3, 6, 8 e 9 del R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli Istituti militari, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — Presso la Regia Accademia di fanteria e cavalleria si effettuano corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria e di cavalleria, nonchè nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

« Presso la Regia Accademia di artiglieria e genio si effettuano corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria e genio ».

« Art. 6. — Gli allievi delle Scuole militari, candidati agli esami di maturità classica o scientifica, sono tutti iscritti di ufficio fra i concorrenti alle Regie Accademie militari.

« Essi sono dispensati dagli esami di concorso, tranne che aspirino all'ammissione ai corsi di artiglieria e del genio, nel qual caso dovranno anch'essi sottostare all'esame di matematica di cui al precedente art. 4.

« Quelli fra essi che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica sia pure nella sessione autunnale di esami, sempre che riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi ordinari delle varie armi, del ruolo di sussistenza e del corpo di amministrazione, purchè abbiano ottenuto la idoneità nel detto esame di matematica, se aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio ».

« Art. 8. — Al corso ordinario di cui al precedente art. 7 vengono altresì effettuate ammissioni (mediante concorso per titoli e per esami) — nel limite numerico di posti ad essi riservati dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni — di sottufficiali in servizio effettivo di tutte le armi e corpi che non superino il 27° anno di età alla data del bando di concorso, che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al predetto art. 7 e che riuniscano inoltre gli altri requisiti elencati all'articolo 5 ».

« Art. 9. — I corsi ordinari per le armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il ruolo di sussistenza e per il corpo di amministrazione si svolgono in due anni scolastici.

« Il corso ordinario pel ruolo ufficiali di commissariato si svolge in un anno scolastico.

« La data per l'inizio e il termine dell'anno scolastico per i corsi ordinari, di applicazione, tecnico-professionali, di perfezionamento, è stabilita con disposizioni ministeriali, in relazione alle esigenze didattiche di ciascun istituto ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 15 ottobre 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 265.
Chiamata a nuova visita dei riformati della leva di terra nati negli anni 1915 e 1916.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-XI, n. 1332;
Ritenuta la necessità di provvedere, per straordinarie esigenze, alla revisione di alcune classi di riformati;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a nuova visita tutti i riformati della leva di terra nati negli anni 1915 e 1916.
Sono esclusi da tale nuova visita i riformati nati negli anni predetti che attualmente risiedono all'estero.
Il Ministro per la guerra determina quali altri dei detti riformati debbano essere esclusi dalla nuova visita in relazione alle infermità e imperfezioni che ne determinarono la riforma e stabilisce l'epoca e i limiti di tempo per l'esecuzione delle visite.

Art. 2.

I riformati di cui all'articolo precedente i quali risulteranno idonei saranno arruolati per compiere la ferma di leva.
Essi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedamento anticipato per i titoli previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395.

Art. 3.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati nati negli anni 1915 e 1916.
Essi potranno ottenere il passaporto, se in seguito alla nuova visita saranno stati confermati inabili in modo permanente al servizio militare e nuovamente riformati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1937-XV, n. 266.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 aprile 1936, n. 764;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 81 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1936-37, della somma di L. 6.000.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 81 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1936-1937, è aumentato di L. 6.000.000.
Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 3, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 267.
Autorizzazione al Regio Collegio Ghislieri, in Pavia, ad accettare una eredità.

N. 267. R. decreto 10 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio Collegio Ghislieri, in Pavia, viene autorizzato ad accettare l'eredità relitta in suo favore dall'on. prof. Ottorino Rossi, con testamento 12 marzo 1936-XIV, per l'istituzione di posti di studio, da intitolarsi « Posti di studio Ottorino Rossi-Lea Del Bo ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1937 - Anno XV.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso) e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa medesima da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso) non è in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta formulata al riguardo dal Banco di Napoli con lettera del 14 gennaio 1937-XV;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso) e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(840)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Grotte di Castro e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Grotte di Castro non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale con lettera del 22 dicembre 1936-XV;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Grotte di Castro è sciolto, e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(841)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Ardara e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa stessa da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928, per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ardara (Sassari) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna con lettera del 27 novembre 1936-XV, n. 13465;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Ardara è sciolto e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(843)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Tertenia e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928, per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Tertenia (Nuoro) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna con nota del 27 novembre 1936-XV, n. 12381;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Tertenia è sciolto e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(844)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Novoli e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa medesima da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928, per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Novoli (Lecce) non è in grado di utilmente funzionare;
Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli con nota del 25 novembre 1936-XV, n. 23911;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Novoli è sciolto e la gestione della Cassa stessa è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività dell'Ente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(842)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento degli Organi amministrativi e del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 9 marzo 1935 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il quale si scioglieva il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari) e si nominava un commissario per l'. straordinaria amministrazione della Cassa stessa;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sottoporre la straordinaria amministrazione della predetta Cassa rurale alle norme di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Gli Organi dell'amministrazione straordinaria ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(866)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria « S. Salvatore » di S. Margherita Belice (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa agraria « S. Salvatore » di S. Margherita Belice (Agrigento);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria « S. Salvatore » di S. Margherita Belice (Agrigento) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(870)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 16 marzo 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di L. 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma.

(877)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, nella seduta del 16 marzo 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere.

(878)

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda ha presentato, il 15 marzo 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste.

(879)

MINISTERO DELLE FINANZE

A mente e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che, in data 13 marzo 1937-XV, S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, riguardante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana.

(880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi della straordinaria amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. Sotero Boi di Antonio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari) ed i sigg. Tito Anedda, Giuseppe Casti Casu ed Ernesto Peluffo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(867)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « S. Salvatore » di Santa Margherita Belice (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa agraria « S. Salvatore » di S. Margherita Belice (Agrigento) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il cav. Giuseppe Volpe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria « S. Salvatore » di Santa Margherita Belice (Agrigento) ed i sigg. Giuseppe Abruzzo di Luigi, Gianbalvo Calogero fu Ignazio e dott. Gianbalvo Ernesto fu Nicolò sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(871)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società di prestiti e risparmio di Marzana (Pola), in liquidazione.

Verbale della prima riunione del Comitato di sorveglianza, tenutasi a Marzana in data 16 dicembre 1936-XV.

Sono presenti i signori: Colli Giovanni di Pasquale, Chiari Martino di Martino, Compari Giovanni fu Antonio, rag. Luigi Paliaga.

Alle ore 14, il rag. Paliaga, commissario straordinario della Società, informa i signori presenti che l'on. Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a' sensi delle vigenti disposizioni di legge, li ha nominati membri del Comitato di sorveglianza. Illustra il compito demandato a questo Comitato e dopo una cordiale discussione il rag. Paliaga prega i signori presenti di voler eleggere il presidente del Comitato stesso.

Considerate le maggiori possibilità di dedicarsi al compito demandatogli, viene eletto a presidente il sig. Colli Giovanni di Pasquale.

Il rag. Paliaga informa i signori del Comitato che la prossima seduta sarà tenuta prima della fine dell'anno per l'esame generale della situazione e per la compilazione del bilancio al 31 dicembre 1936.

Alle ore 14,50 la riunione viene tolta non essendovi altri argomenti da trattare.

Letto, confermato e sottoscritto.

I membri del Comitato di sorveglianza:
Colli Giovanni, presidente, *Chiari Martino, Compari Giovanni.*

(876) Il commissario liquidatore: *rag. Luigi Paliaga.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Media dei cambi e dei titoli

del 15 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92, 82
Francia (Franco)	87, 20
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	5, 705
Austria (Shilling)	3, 5521
Belgio (Belga)	3, 20
Cecoslovacchia (Corona)	66, 30
Danimarca (Corona)	4, 144
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 664
Olanda (Fiorino)	10, 385
Polonia (Zloty)	359, 60
Svezia (Corona)	4, 786
Turchia (Lira turca)	15, 0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	73, 15
Id. 3,50 % (1902)	71, 40
Id. 3,00 % (Lordo)	55, 225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71, 175
Rendita 5 % (1935)	91, 20
Obbligazioni Venezie 3.50 %	88, 90
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 15
Id. id. 5 % - Id. 1941	101, 30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91, 725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 725
Id. id. 5 % - Id. 1944	97, 025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	SCHEDA di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
50 % Redimibile (1934)	481245	Valenti Ettore fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Pettini Giuseppina Caterina fu Angelo, domt. a Bergamo . . . L	350 —
Cons. 5 %	367457 certificato di proprietà e usufrutto	per la proprietà: Fumagalli Antonietta e Adriano fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Turchi Francesca di Luigi, vedova di Fumagalli Luigi, domt. a Milano . . . » per l'usufrutto: Turchi Francesca di Luigi, vedova di Fumagalli Luigi, domt. a Milano.	45 —
»	202681 Solo proprietà	per la proprietà: Barbieri Eugenia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Fabbi Erminia fu Antonio ved. di Barbieri Giovanni domt. a Montecchio (Reggio Emilia) . . . » per l'usufrutto: Fabbi Erminia fu Antonio, ecc., ecc., come sopra.	85 —
,50 % Redimibile (1934)	66779	Colfi Ada fu Gaetano, nubile domt. a Modena . . . »	350 —
»	485411	Giardino di Infanzia annesso al Regio Istituto Magistrale Vittoria Colonna di Arezzo, amministrato dal detto Istituto . . . »	350 —
»	81227	Villani Albina di Pellegrino, minore sotto la p. p. del padre domt. in Altavilla Irpino (Avellino) . . . »	21 —
»	81228	Villani Luisa di Pellegrino, ecc., ecc., come la precedente . . . »	21 —
Cons. 5 % (1861)	1155962 Solo proprietà	per la proprietà: Santini Elena e Giuseppina di Bernardo, minori, sotto la p. p. del padre domt. a Castiglione di Garfagnana (Massa Carrara) . . . » per l'usufrutto a Niccoli Antonietta.	105 —
3,50 % Redimibile 1934	151946	Rutta Gerardo fu Giuseppe, domt. a Torrevilla frazione del comune di Monticello (Como) - Ipotecata . . . »	35 —
Consolidato 5 %	193958	Congregazioni di Carità di Remedello Sotto (Brescia) . . . »	205 —
»	42976	Peyrot Maria-Giuseppina di Giovanni, nubile, dom. in Malzat frazione di Praly, (Torino) . . . »	30 —
3,50 % Redimibile 1934	252018	Rondano Eugenia di Enrico, moglie di Musso Antonio, domt. a Mombello (Alessandria), dotale . . . »	525 —
Cons. 3,50 % (19 6)	718379	Marino Giuseppe fu Pietro, domt. a Messina . . . »	315 —
»	752895		108,50
3 % Redimibile	1248	Guaspari Ulisse fu Giovanni, domt. a Borgo a Mozzano (Lucca) . . . »	60 —
Cons. 3,50 % (1906)	302417	Pia Unione del Nome di Gesù in Ancona . . . »	45,50
»	812004	Pia Unione del Nome di Gesù in Ancona . . . »	17,50
3,50 % Redimibile 1934	393655	Caliendo Sofia di Luigi, moglie di Furolo Carlo, domt. in Saviano (Napoli). Vincolo dotale . . . »	35 —
Prest. Naz. 4,50 %	3719 Solo per la proprietà	per la proprietà: Raeli Rosalbina ed Ester di Eugenio, minori sotto la p. p. del padre domt. a Trecchina (Potenza) . . . » per l'usufrutto a Raeli Eugenio di Achille, domt. a Maratea (Potenza)	58,50
Cons. 5 % (Littorio)	45174	Cerrone Rosa di Pietro, minore, sotto la p. p. del padre, domt. a Dragoni (Benevento . . . »	—
»	45175	Cerrone Antonio di Pietro, ecc., ecc., come la precedente . . . »	60 —
Cons. 3,50 % (1906)	165799	Panier Felice fu Domenico, domt. a Torino - Ipotecata . . . »	105 —
Cons. 3,50 % (1902)	12254	Santucci Pietro di Apollinare, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Roma . . »	115,50
Ass. Prov. Con. 3,50% 1902	6112	Santucci Pietro di Apollinare, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Roma . . »	1,17
Cons. 3,50 % 1906	702985	Mussa Giuseppe-Andrea di Carlo, domt. a Castellazzo Bormida (Alessandria) . . »	490 —
»	19062	Scuola del S. S. nella Chiesa Parrocchiale di Torrevilla, frazione del comune di Monticello (Como) . . . »	140 —
»	816480	Iervolino Benedettina di Domenico, nubile, domt. a Napoli, vincolata di usufrutto vitalizio . . . »	1.848 —
4,75 % Redimibile	28	Opera Previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato . . . »	83 125 —
»	29	Opera Previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato . . . »	56.750 —
Comuni di Sicilia	10777	Perollo Rosa, Concetta, Susanna e Maria fu Francesco, l'ultima nubile e le altre rispettivamente mogli di Urzo Salvatore, Riccardo e Ferdinando, quali eredi indivise di Modella o Musella Cesare fu Leopoldo, domt. a Palermo . . . »	97,31

Roma, 9 novembre 1936 Anno XV.

(5736)

Il direttore generale: POTENZA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.